

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Finanziamento delle indagini campionarie sulla consistenza del patrimonio suinicolo (1542)	51
PRESIDENTE	51, 52, 53
COLLESELLI, <i>Sottosegretario di stato per l'agricoltura e le foreste</i>	53
PREARO	51
 Votazione segreta:	
PRESIDENTE	53

La seduta comincia alle 11,30.

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamento delle indagini campionarie sulla consistenza del patrimonio suinicolo (1542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Finanziamento delle indagini campionarie sulla consistenza del patrimonio suinicolo ».

Ricordo che nella seduta del 3 luglio scorso, la Commissione ha ascoltato la relazione dell'onorevole Prearo, si è svolta la discussione generale e sono stati approvati i primi due articoli del provvedimento nel testo originario. La discussione fu allora interrotta in attesa del parere della Commissione bilancio, di cui oggi disponiamo.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Prearo.

PREARO, *Relatore*. Il Consiglio dei ministri delle comunità europee in data 27 marzo 1968 con direttiva n. 161/68 ha stabilito che ciascuno Stato membro compisse un'indagine sulla consistenza del proprio patrimonio suinicolo. È un'iniziativa lodevole perché finora nel nostro paese non si era provveduto ad una indagine accurata, che, se fosse stata compiuta, avrebbe permesso di evitare le ricorrenti crisi che si sono verificate in un settore così importante. Il Consiglio delle Comunità nella direttiva su richiamata fa varie considerazioni: 1) che le inchieste effettuate attualmente negli Stati membri non consentono osservazioni precise e uniformi del mercato; 2) che la Commissione delle Comunità ha bisogno di essere esattamente informata sull'evoluzione del patrimonio suinicolo; 3) che le indagini devono essere fatte in date analoghe per le medesime categorie; 4) che le indagini devono essere limitate in linea di massima ad un campione di aziende che praticano abitualmente l'allevamento; 5) poiché i risultati delle in-

chieste serviranno di base per gli interventi sui mercati, è necessario che essi siano trasmessi alla Commissione il più rapidamente possibile, dato che le condizioni dei mercati possono cambiare profondamente in breve tempo. Le direttive del Consiglio prevedono un breve periodo perché gli Stati membri adeguino i loro metodi di indagine e coordinino il loro lavoro collaborando strettamente. La inchiesta in esame sarà effettuata in Italia dall'Istituto centrale di statistica su un campione di 40 mila aziende di allevamento di suini a partire dal dicembre 1968. Queste direttive del Consiglio d'Europa sono state approvate e trasformate in un apposito regolamento del Consiglio in data 27 marzo 1968, che porta il numero 350/68. Esso stabilisce che le spese dell'inchiesta saranno a carico della Comunità e più precisamente del FEOGA. L'Italia assicurerà i mezzi finanziari occorrenti con appositi stanziamenti sui bilanci dal 1968 al 1971, salvo a introitare le somme che a tal fine saranno rimborsate dalla Comunità.

La somma occorrente è stata calcolata in lire 877.500.000. Il disegno di legge in esame mira appunto ad assicurare lo svolgimento dell'indagine sopra indicata. Non vi è altro da aggiungere. Poiché ritengo che il provvedimento sia sufficientemente chiaro e non presenti incertezze, lo sottopongo alla vostra approvazione.

Desidero rilevare che la Commissione bilancio ha espresso sul provvedimento parere favorevole, subordinandolo però alla condizione che l'indicazione di copertura contenuta nell'articolo 3 del provvedimento risulti perfezionata ed integrata con il richiamo degli stanziamenti del fondo globale dell'anno finanziario 1970, a fronte degli oneri dal provvedimento implicati a carico dell'anno finanziario medesimo. Di conseguenza il primo comma del su richiamato articolo dovrà essere così formulato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1968, 1969 e 1970 si fa fronte rispettivamente a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 e mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970 ».

La Commissione bilancio ha anche segnalato alla competente Commissione di merito

che l'indicazione di copertura a riduzione del fondo globale 1968 sarà valida solo se il disegno di legge risulterà perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 1969, poiché, in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, le somme accantonate sugli appositi fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso possono essere utilizzate entro la scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello della loro iscrizione in bilancio.

PRESIDENTE. Come ho già ricordato, nella seduta del 3 luglio scorso la Commissione ha approvato i primi due articoli che leggo per memoria:

ART. 1.

In attuazione della direttiva n. 161/68 e del regolamento n. 350/68 adottati il 27 marzo 1968 dal Consiglio delle comunità europee è autorizzata l'esecuzione a cura dell'Istituto centrale di statistica di indagini campionarie quadrimestrali, a datare dal 1° dicembre 1968, relative al patrimonio suinicolo.

ART. 2.

Per l'esecuzione delle inchieste di cui al precedente articolo, relativamente ai primi tre anni, è autorizzata la spesa di lire 877.500.000, delle quali lire 97.500.000 a carico dell'esercizio finanziario 1968, lire 292.500.000 a carico di ciascuno degli esercizi 1969 e 1970 e lire 195.000.000 a carico dell'esercizio 1971.

Le somme di cui innanzi saranno corrisposte all'Istituto centrale di statistica.

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1968 e 1969 si farà fronte mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione Bilancio propone di modificare il primo comma nel senso esposto dal relatore. Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1969

Pongo in votazione l'articolo 3, che risulta così formulato:

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1968, 1969 e 1970 si fa fronte rispettivamente a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 e mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

L'onorevole Prearo ha presentato il seguente ordine del giorno, che si intende già svolto:

« La Camera,

nell'esprimere il suo parere favorevole al disegno di legge n. 1542 riguardante il finanziamento delle indagini campionarie sulla consistenza del patrimonio suinicolo stabilite dal Consiglio d'Europa col regolamento del 27 marzo 1968, n. 350/68, considera di rilevante importanza tale inchiesta anche nei riflessi degli orientamenti produttivi futuri su razze elette di maggior reddito,

invita il Governo

a disporre affinché detta indagine che sarà eseguita dall'Istituto centrale di statistica venga svolta indifferentemente negli allevamenti industriali e in quelli agricoli non trascurando anche i piccoli allevamenti nelle zone più disagiate del paese; che l'accertamento comprenda gli effettivi del patrimonio suinicolo di qualsiasi razza e soprattutto che l'indagine rilevi le condizioni igieniche e sanitarie degli allevamenti e lo stato di salute specie per quanto riguarda le malattie infettive ».

COLLESELLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto quest'ordine del giorno.

PREARO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione. Disegno di legge: « Finanziamento delle indagini campionarie sulla consistenza del patrimonio suinicolo » (1542).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Bo, Bottari, Ceruti, Ciaffi, Cristofori, De Leonardis, Esposito, Imperiale, Marras, Masciadri, Mengozzi, Miceli, Ogni-bene, Prearo, Sangalli, Schiavon, Scutari, Speranza, Sponziello, Traversa, Truzzi, Valleggiani.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO